



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 12 aprile 2017
Prot. n. 063/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Corte Costituzionale sentenza n. 69/2017 – Potere impositivo dell'ART nella determinazione del contributo di finanziamento.

Segnaliamo la sentenza n. 69/2017 con la quale la Corte Costituzionale ha affrontato la tematica del potere impositivo attribuito dal Legislatore all'ART nella determinazione del proprio contributo di funzionamento (in allegato).

Il Giudice delle Leggi ha ritenuto non fondate le q.l.c. dell'art. 37, co. 6, lett. b), del DL 6 dicembre 2011, n. 201 - sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 97 della Cost. dal TAR Piemonte, nel corso del procedimento tra alcune società di corrieri espresso, gestori di *handling* aeroportuale, associazioni di settore ed altre imprese nei confronti dell'ART - e le ha rigettate attribuendo alla disposizione medesima un significato diverso, da quello assunto dal GA, e conforme a Costituzione.

Come si legge nel testo della sentenza *“non vi è dubbio che il contributo previsto dalla disposizione impugnata costituisca un prestazione patrimoniale imposta e rientri nel campo di applicazione dell'art. 23 della Costituzione”*.

In particolare, la norma è, a giudizio della Corte, immune da censure se interpretata nel senso di individuare i soggetti obbligati al pagamento del contributo, non facendo riferimento ad un'ampia quanto indefinita nozione di *“mercato dei trasporti”*, ma, al contrario, solo a coloro che svolgono attività per le quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie-istituzionali (cfr. *Cons. di Stato, IV Sez., ord. n. 312/2016*).

Allo stesso modo non può ritenersi illimitata, ovvero rimessa alla determinazione unilaterale dell'Autorità, la misura delle risorse per il cui approvvigionamento l'Autorità si avvale del contributo: la loro entità deve ritenersi *“correlata alle esigenze operative dell'ART”* e corrispondente *“al fabbisogno complessivo della medesima, risultante dai bilanci preventivi e dai rendiconti della gestione”*.

È sulla scorta di tali presupposti che la Corte ha ritenuto che *“il potere impositivo dell'amministrazione trova – nella disposizione censurata e nelle altre norme*



pertinenti, anche di principio – limiti, indirizzi, parametri e vincoli procedurali complessivamente adeguati ad arginarne la discrezionalità, anche nella prospettiva dei controlli e, segnatamente, dei controlli giurisdizionali”, ed è pertanto “compito del giudice comune verificare se, nella determinazione della misura dei contributi, oltre che nella individuazione dei soggetti tenuti a corrisponderli, siano stati o meno rispettati i criteri desumibili dall’intero contesto normativo che regola la materia, potendosi eventualmente trarre le naturali conseguenze nella sede giudiziaria appropriata”.

Fermo quanto sopra, con l’occasione rammentiamo alle Aziende associate l’obbligo di adempiere all’onere comunicativo/dichiarativo entro la data del 28 Aprile p.v. - come prescritto dalla delibera ART 139/2016 e dalla determina ART n. 13/2017 -, pena l’irrogazione di sanzioni.

Per quel che concerne il versamento della prima *tranche* del contributo entro il medesimo 28 Aprile p.v. ed in attesa che si definisca nel merito l’azione giudiziaria avanzata dalla scrivente, insieme con ASSTRA ed ANAV, avverso la delibera ART. n. 139/2016, si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini comporta l’avvio della procedura di riscossione da parte dell’Autorità con applicazione dei connessi interessi di mora. Resta impregiudicato, inoltre, il diritto alla ripetizione del contributo ingiustamente versato nell’ipotesi di annullamento degli atti dell’Autorità.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.